

Bruxelles, 5 maggio 2026
(OR. en)

8313/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0550(COD)

CULT 49	SAN 226
AUDIO 51	IND 258
FREMP 132	COMPET 445
CODEC 696	PROCIV 78
CADREFIN 159	HYBRID 48
FIN 552	DISINFO 33
IA 87	JAI 463
JEUN 59	SERVICES 21
EDUC 120	POLGEN 86
CULT HERIT 12	MI 355
SOC 202	RELEX 519
GENDER 30	INF 106
DIGIT 108	COPEN 139
DATAPROTECT 126	JUSTCIV 55
ANTIDISCRIM 37	DROIPEN 66

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 - <i>Orientamento generale parziale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha adottato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 comprendente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU".

2. Il programma AgoraEU mira a rafforzare la cultura, i media e la partecipazione civica al fine di garantire la resilienza delle democrazie europee. Si basa sui risultati del programma Europa creativa e del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) dell'attuale periodo di finanziamento.
3. La proposta si articola in tre sezioni principali, ciascuna riguardante un obiettivo diverso:
 - la sezione Europa creativa - Cultura contribuirebbe alla creazione e alla cooperazione culturali transfrontaliere;
 - la sezione MEDIA+ rafforzerebbe la diversità e la competitività dei settori audiovisivo e dei videogiochi e sosterrrebbe il giornalismo e mezzi di informazione liberi e indipendenti;
 - la sezione CERV+ promuoverebbe i diritti fondamentali e l'uguaglianza, preverrebbe la discriminazione, rafforzerebbe la partecipazione democratica e difenderebbe lo Stato di diritto.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

4. In sede di Parlamento europeo la proposta è attualmente all'esame congiunto della commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Le relatrici sono Emma Rafowicz (S&D) per la commissione CULT e Alice Kuhnke (Verts/ALE) per la commissione LIBE.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 4 dicembre 2025¹.
6. Il Comitato delle regioni dovrebbe adottare il proprio parere il 4-5 maggio 2026.

¹ Doc. 16709/25.

III. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO E DEI SUOI ORGANI PREPARATORI

7. In sede di Consiglio, l'esame della proposta è stato effettuato nell'ambito del comitato per gli affari culturali, in stretta cooperazione con i membri del gruppo "Audiovisivi e media" e del gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone".
8. L'esame della proposta è iniziato nel settembre 2025 ed è proseguito durante le presidenze danese e cipriota, nel corso di dodici riunioni del comitato per gli affari culturali. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori² è stata presentata dalla presidenza danese al Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" del 28 novembre.
9. La presidenza cipriota ha elaborato cinque testi di compromesso, che sono stati esaminati in sede di comitato per gli affari culturali il 19-21 gennaio, il 16 febbraio, l'11 marzo, il 27 e 31 marzo e il 17 aprile 2026; un compromesso finale è stato raggiunto in sede di comitato per gli affari culturali il 17 aprile. Per agevolare i negoziati, la presidenza ha inoltre elaborato una nota esplicativa sulla definizione di settori culturali e creativi introdotta di recente.
10. Il 29 aprile 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso che figura nell'allegato della presente nota. Tutte le delegazioni hanno potuto sostenere il testo, ad eccezione di una delegazione che ha espresso una riserva.

² Doc. 15187/25.

IV. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

11. La presidenza ritiene che il testo riportato nell'allegato³ rappresenti un compromesso finemente equilibrato che rispecchia le diverse posizioni degli Stati membri.
12. Poiché la proposta di regolamento appartiene al pacchetto di proposte collegate al quadro finanziario pluriennale (QFP), tutte le disposizioni del testo che hanno implicazioni di bilancio o corrispondono agli elementi facenti parte dei negoziati orizzontali sul QFP sono state messe fra parentesi e sono pertanto escluse dall'orientamento generale parziale in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Tali disposizioni, indicate tra parentesi quadre nel testo, riguardano il considerando 4 (dotazione finanziaria), il considerando 30 (attuazione conformemente allo strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività), il considerando 31 (garanzia di bilancio o strumento finanziario), il considerando 35 (conformità con il regolamento sulla performance), il considerando 40 (durata), l'articolo 1 (durata), l'articolo 11 (bilancio) e l'articolo 15 (garanzia di bilancio o strumento finanziario). L'opportunità di dotazioni indicative per sezione del programma è stata discussa il 24 marzo 2026 in sede di gruppo ad hoc sul quadro finanziario pluriennale.
13. La struttura del regolamento è stata mantenuta come nella proposta della Commissione: sette capi e tre "sezioni" principali (Europa creativa - Cultura, MEDIA+ e CERV+).

³ Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto sottolineato**, nel caso delle aggiunte, e con [...] per le soppressioni.

14. Le **questioni chiave** contemplate dal compromesso della presidenza sono le seguenti:

a) Disposizioni generali

All'articolo 2 ("Definizioni") è stata aggiunta una nuova definizione di "settori culturali e creativi" ispirata alla definizione corrispondente di cui al programma Europa creativa 2021-2027. Tale definizione illustra le principali qualità dei settori e fornisce un elenco non esaustivo dei settori interessati. In tutto il testo sono state apportate diverse modifiche per allineare la formulazione alla definizione. Sono stati aggiunti i nuovi considerando 6 bis e 6 ter per spiegare la logica alla base della definizione e la distinzione tra la sezione Europa creativa - Cultura e la sezione MEDIA+.

All'articolo 3 ("Obiettivi del programma"), nella descrizione introduttiva della sezione CERV+ è stato inserito un riferimento all'importanza di tutelare e promuovere i valori dell'Unione.

b) Sezione Europa creativa - Cultura

Per la sezione Europa creativa - Cultura, il nuovo considerando 8 bis specifica che gli approcci settoriali dovrebbero integrare le azioni che comprendono tutti i settori interessati, prevedendo azioni più mirate.

c) Sezione MEDIA+

Per quanto riguarda la sezione MEDIA+, a seguito delle richieste di molte delegazioni e di intensi negoziati, all'articolo 5 ("Audiovisivo") è stato aggiunto un paragrafo relativo al concetto di "parità di condizioni" in cui si utilizza un linguaggio quasi identico a quello dell'attuale programma Europa creativa. Un riferimento corrispondente è stato aggiunto al considerando 12.

Sempre all'articolo 5 è stato aggiunto un riferimento alle produzioni indipendenti e alle coproduzioni, mentre una formulazione corrispondente è stata inserita nel considerando 12.

Per quanto concerne l'obiettivo specifico "Informazione", è stato aggiunto il considerando 13 bis per porre maggiormente l'accento sull'indipendenza e la sostenibilità dei media, con riferimento al regolamento (UE) 2024/1083 (regolamento europeo sulla libertà dei media).

d) Sezione CERV+

In relazione alla sezione CERV+, a seguito delle richieste di molte delegazioni, all'articolo 8 ("Daphne") è stato inserito un riferimento alla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un riferimento analogo è stato aggiunto al considerando 18.

Il considerando 15, che si basa sui principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dai trattati, è stato oggetto di un intenso dibattito. Alcune delegazioni hanno espresso una preferenza per il mantenimento nel testo di un elenco dettagliato delle forme di discriminazione, sulla falsariga della proposta della Commissione, mentre altre hanno indicato di voler utilizzare un linguaggio più generico, evidenziando anche, nel contempo, alcune forme specifiche di discriminazione contenute nell'elenco originale della proposta. Il compromesso riportato nel testo allegato è stato raggiunto dopo lunghi negoziati.

Sono stati aggiunti i nuovi considerando 16 bis e 16 ter per sottolineare la tutela e la promozione dei diritti dei minori (16 bis) e delle persone con disabilità (16 ter).

e) Priorità e attività trasversali e orizzontali

All'articolo 10 ("Priorità e attività trasversali e orizzontali") è stato aggiunto un nuovo paragrafo che fa riferimento ai "punti di contatto di AgoraEU" e ne descrive le responsabilità principali. Maggiori dettagli sui punti di contatto e sul loro funzionamento previsto sono stati forniti al considerando 36.

f) Governance

Sulla base del testo di compromesso proposto dalla presidenza danese nella sua relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del novembre 2025, è stato aggiunto al testo un nuovo articolo 17 bis, con il corrispondente considerando 38 bis, che introduce una procedura di comitato. All'articolo 17 è stato specificato che la Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame.

g) Altre questioni

Poiché la proposta non comprendeva un allegato contenente una descrizione più dettagliata delle azioni del programma, sono stati aggiunti in tutto il testo riferimenti ad azioni specifiche che le delegazioni ritenevano necessario evidenziare.

Sono stati altresì aggiunti nuovi considerando per rispondere alla richiesta delle delegazioni di porre maggiormente l'accento sulle questioni seguenti: specificità delle regioni ultraperiferiche (considerando 27 bis); procedure semplici per la presentazione delle domande e la rendicontazione e possibilità di riassegnazione (considerando 27 ter); impatto, qualità e pertinenza quali criteri di valutazione fondamentali dei progetti (considerando 27 quater); rispetto dei valori dell'Unione pertinenti per l'esecuzione del bilancio (considerando 33 bis); attività trasversali e orizzontali che affrontano sfide comuni, come l'IA (considerando 35 bis); e uso delle tecnologie digitali nei settori culturali e creativi (considerando 35 ter).

Per le disposizioni standard che figurano in diversi altri programmi settoriali del QFP (per AgoraEU: considerando 6, 33, 34, 36 bis, 37, 38 bis e 40 e articoli da 12 a 20), il linguaggio è stato adeguato per rispecchiare le formulazioni standard.

V. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" a raggiungere un orientamento generale parziale sul testo che figura nell'allegato della presente nota.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034
e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 24, l'articolo 167, paragrafo 5, l'articolo 168, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁴ GU C , , pag. .

⁵ GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini ("valori dell'Unione"). I valori dell'Unione si riflettono nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). L'articolo 3 TUE conferisce inoltre all'Unione il mandato di **promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli,** promuovere la tutela dei diritti del minore, **rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.** L'articolo 10 TUE stabilisce inoltre che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'articolo 20 **TFUE** istituisce la cittadinanza dell'Unione e stabilisce importanti diritti di cui godono, tra l'altro, i cittadini dell'Unione.

2. La cultura, i media e la promozione e il rispetto dei valori dell'Unione sono tutti elementi fondamentali di un'Unione libera, equa, diversificata, inclusiva e coesa. La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, nel debito rispetto dei valori dell'Unione, costituiscono la base della vita democratica dell'Unione e **la cultura e i media** svolgono un ruolo cruciale nel plasmare l'opinione pubblica e il libero dibattito. Le opere audiovisive e tutte le altre forme di espressione culturale e creativa, compreso il patrimonio culturale, sono essenziali per la diversità dell'Europa e per rafforzare la resilienza della società e la comprensione reciproca tra le comunità e i cittadini europei.
3. Il programma "AgoraEU" ("programma"), **sulla base dei risultati del programma Europa creativa e del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV)**, fornirà un contributo significativo al conseguimento e alla realizzazione di tali obiettivi, diritti e valori.

4. Il programma dovrebbe succedere al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, e al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Esso dovrebbe razionalizzare varie azioni di finanziamento a sostegno della libertà e del pluralismo dei media, combattere la disinformazione e sostenere la comunicazione sui temi dell'Unione. Media liberi e pluralistici e società civile, che sono tra le principali sentinelle dei sistemi democratici dell'Unione, svolgono un ruolo cruciale per la resilienza democratica e dovrebbero essere sostenuti. Il programma dovrebbe inoltre supportare i settori culturali, creativi e dei media, **preservare e promuovere il valore intrinseco della cultura**, sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale, rafforzare lo spazio **dei media e** dell'informazione e sostenere gli sforzi dell'Unione volti a consolidare una società basata sui diritti, inclusiva, equa e democratica. Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma "AgoraEU"⁸. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.]

⁶ Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj>).

⁸ Ove pertinente, il sostegno fornito dal programma accelera o stimola gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (*crowding out*) e incentivando i finanziamenti privati, e ha un valore aggiunto dell'Unione.

5. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori e delle diverse aree di intervento, dell'eterogeneità dei gruppi di destinatari e delle loro peculiari esigenze mediante approcci mirati.
6. In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei relativi programmi. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma "AgoraEU", il finanziamento terrà debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione.

(6 bis) I settori culturali e creativi comprendono tutte le forme di espressione e manifestazione connesse alle arti, alla cultura, al patrimonio culturale, agli audiovisivi e ai media. Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura di tali settori riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività e innovazione. Ciò è in linea con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti.

(6 ter) Ai fini dell'attuazione, il programma dovrebbe tenere conto della particolare natura e dei quadri strategici e delle sfide specifici dei diversi settori culturali e creativi, nonché delle loro peculiari esigenze. Tali questioni sono pertanto affrontate attraverso una sezione dedicata ai settori audiovisivo e dei mezzi di informazione ("sezione MEDIA+") e una sezione dedicata agli altri settori culturali e creativi ("sezione Europa creativa - Cultura").

7. I settori culturali e creativi **contemplati dalla sezione Europa creativa - Cultura dovrebbero includere, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri, l'editoria e le arti visive. [...]. Si tratta di manifestazioni della cultura in quanto [...]** "bene pubblico", **spesso si basano sui diritti di proprietà intellettuale, generano** significato, **incarnano**[...] i valori dell'Unione [...] **e contribuiscono alla tutela e alla promozione dei diritti culturali al fine di migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura.** Essi rappresentano inoltre una grande risorsa per l'Unione e le sue regioni, in quanto attraggono un turismo sostenibile e proiettano l'immagine di un continente dinamico sulla scena mondiale.

(7 bis) Il programma dovrebbe riconoscere e sottolineare pienamente il valore intrinseco e artistico di tali settori. Allo stesso tempo [...] dovrebbe **riconoscere il** [...] loro contributo economico e sociale estrinseco, anche in termini di coesione sociale e territoriale, **valori democratici,** benessere e salute, **resilienza dell'UE,** crescita **sostenibile,** [...] creazione di posti di lavoro, competitività, creatività, [...] innovazione **e transizione verde.**

8. **Tali** [...] settori [...] sono [...] frammentati lungo i confini nazionali e linguistici dell'Unione. Essi si trovano inoltre ad affrontare molteplici sfide, come gli attacchi alla libertà di espressione artistica, le condizioni di lavoro precarie, le trasformazioni digitali con **il ruolo crescente delle piattaforme digitali e** l'ascesa dell'intelligenza artificiale (**IA**) e la necessità di **mitigare i** [...] cambiamenti climatici **e adattarvisi**. Il programma dovrebbe aiutare tali settori a rispondere a queste sfide, a sfruttare appieno il loro potenziale e a proiettarsi con determinazione nel futuro, garantendo nel contempo la più ampia partecipazione, anche dei soggetti locali e regionali, attraverso vari canali e formati.

(8 bis) La sezione Europa creativa - Cultura dovrebbe includere azioni che comprendano tutti i settori interessati. A integrazione di tale approccio orizzontale, è opportuno sostenere approcci settoriali per i settori le cui esigenze condivise e sfide specifiche all'interno dell'Unione richiedono un approccio più mirato, quali la musica, l'editoria e le biblioteche. Tali azioni più mirate possono assumere varie forme, tra cui premi culturali, attività tematiche, nonché attività di sviluppo delle capacità e di apprendimento tra pari.

9. **Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale europeo costituiscono per l'Europa una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività.** Il patrimonio culturale europeo, **sia materiale che immateriale**, è un'eredità condivisa e inestimabile che deve far fronte a vincoli di bilancio, catastrofi naturali e di origine antropica, cambiamenti climatici e conflitti regionali. È importante salvaguardare e preservare tale eredità, **migliorare** [...] l'accesso e **promuovere** [...] un'identità europea collettiva. **È essenziale garantire un accesso aperto e inclusivo al patrimonio culturale, anche attraverso una formazione adeguata per i professionisti nel settore del patrimonio culturale.** Inoltre, la conservazione digitale garantisce che le generazioni future possano apprendere e trarre ispirazione dal loro patrimonio culturale e apprezzarlo.

10. Il programma dovrebbe **altresì** fornire sostegno finanziario all'azione per il marchio del patrimonio europeo e all'azione "Capitali europee della cultura", che celebrano e **salvaguardano** [...] la ricchezza della diversità culturale e del patrimonio culturale dell'Europa, collegandoli al livello locale e contribuendo a strategie di sviluppo basate sulla cultura.
11. **La sezione MEDIA+ riguarda i media, compresi i settori audiovisivo e dei mezzi di informazione. Sostiene** [...], tra l'altro, contenuti quali film, serie, **documentari, animazione,** videogiochi **e realtà immersiva,** notizie e informazioni, [...] nonché servizi quali proiezioni in sale cinematografiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, **podcast,** pubblicazioni stampate e online [...]. **I settori dei media occupano una posizione unica nelle nostre democrazie, nella nostra cultura e nelle nostre economie e fanno spesso affidamento sui diritti di proprietà intellettuale.** La trasformazione digitale, in particolare l'ascesa dell'intelligenza artificiale, ha accelerato la convergenza dei media, modificato il comportamento dei consumatori e alterato i modelli di business e di reddito nonché la gestione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale. L'Unione dovrebbe pertanto **sostenere la sostenibilità e la competitività dei settori dei media e aiutarli** [...] a prosperare [...]. **Dovrebbe** promuovere **la creatività e** l'innovazione e **migliorare** l'accesso ai finanziamenti, favorire **le sinergie** [...] tra i settori dell'informazione, audiovisivo e di altri media e sostenere le collaborazioni tra diversi tipi di soggetti operanti nei media in tutta l'Unione. **Qualsiasi tipo di sostegno o finanziamento ai media nei paesi partecipanti dovrebbe rispettare pienamente la libertà e l'indipendenza dei media.**

12. Il settore audiovisivo dell'Unione si trova ad affrontare sfide **perduranti** che derivano dalla limitata circolazione transfrontaliera, dalla trasformazione delle abitudini di consumo e dal predominio degli operatori di paesi terzi. Alla luce di queste sfide, l'intervento dell'Unione dovrebbe sostenere la capacità **dei settori europei** [...] degli audiovisivi e dei videogiochi di creare, finanziare, produrre e diffondere opere europee, **comprese le opere appartenenti al patrimonio culturale**, su tutte le piattaforme disponibili e di richiamo per il pubblico dell'Unione e di altri paesi. **Il sostegno alla creazione comprende, tra l'altro, il sostegno alla sceneggiatura, allo sviluppo e alla produzione di opere audiovisive, principalmente alle coproduzioni e alla produzione indipendente. Poiché le condizioni di mercato e gli operatori audiovisivi continuano a evolversi, è opportuno fissare criteri specifici per definire che cosa costituisca una società di produzione indipendente nel contesto dell'attuazione del programma.** [...] **L'intervento dell'Unione** dovrebbe promuovere **ulteriormente** gli adattamenti transmediali della proprietà intellettuale tra diversi formati, contribuire a promuovere la collaborazione tra Stati membri con capacità di mercato diverse, **promuovere una più ampia partecipazione di soggetti di mercati di dimensioni diverse** e accompagnare il quadro normativo dell'Unione nel settore audiovisivo. **La sezione MEDIA+ dovrebbe tenere conto delle differenze tra i paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione delle opere e dei contenuti audiovisivi, l'accesso a tali opere e contenuti e il loro consumo, contribuendo in tal modo a una maggiore parità di condizioni, ad ampliare la partecipazione di paesi con capacità audiovisive diverse, nonché a rafforzare la collaborazione tra tali paesi.**

13. Gli organi di informazione e i giornalisti in tutta l'Unione sono sottoposti a una pressione sempre maggiore, in particolare a causa dell'ascesa delle piattaforme online globali e **dell'impatto dei servizi di IA**, della trasformazione delle abitudini di consumo e della crescente diffusione della disinformazione. Tali sfide incidono sui proventi e sulla distribuzione delle notizie, minando la sostenibilità degli organi di informazione e la fiducia del pubblico e limitando l'accesso dei cittadini a contenuti giornalistici europei diversificati e prodotti professionalmente. L'Unione dovrebbe sostenere un ecosistema dell'informazione vitale, **affidabile**, indipendente e diversificato, proteggere i giornalisti che subiscono minacce e **promuoverne la sicurezza**, supportare la libertà e il pluralismo dei media e rafforzare l'integrità dello spazio **dei media e dell'informazione** [...]. **Tali obiettivi andrebbero perseguiti, tra l'altro, sostenendo la modernizzazione dei mezzi di informazione professionali, anche attraverso pratiche innovative che migliorino l'attività giornalistica e rafforzando il ruolo dei media locali nella salvaguardia del dibattito democratico, in particolare nei deserti dell'informazione. L'Unione dovrebbe inoltre promuovere** [...] misure e **potenziare** [...] la cooperazione con l'obiettivo di contrastare la disinformazione e sostenere l'alfabetizzazione digitale e mediatica **di tutti i cittadini, di tutte le fasce di età e di tutti i gruppi vulnerabili**. [...] **Il sostegno ai mezzi di informazione dovrebbe contribuire alla promozione e alla protezione delle norme di regolamentazione e delle norme di autoregolamentazione riconosciute, rafforzando in tal modo il ruolo del giornalismo professionale e dei contenuti informativi attendibili e affidabili.**

(13 bis) I media nell'Unione operano sempre più a livello transfrontaliero e contribuiscono al funzionamento del mercato interno. Recenti iniziative dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2024/1083 (regolamento europeo sulla libertà dei media), mirano ad affrontare gli ostacoli alla libera fornitura di servizi di media e a rafforzare la trasparenza, la certezza del diritto e la concorrenza leale in tutta l'Unione. Gli obiettivi di MEDIA+ dovrebbero essere allineati alla direttiva 2010/13/UE e al regolamento (UE) 2024/1083 e porre l'accento sull'indipendenza e la sostenibilità dei media.

14. Le democrazie dell'Unione si trovano ad affrontare un numero sempre maggiore di sfide. Il calo della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici è inasprito dalla disinformazione, dalla polarizzazione sociale e dall'odio, che incidono sui processi elettorali e su altri processi democratici. Per rendere la democrazia europea più resiliente è necessario un approccio **basato sui diritti** che coinvolga tutta la società.

15. La tutela e la promozione dei diritti fondamentali contribuiscono alla costruzione di un'Unione più democratica. La non discriminazione **e l'uguaglianza sono principi fondamentali** [...] dell'Unione, **sanciti dagli articoli 8, 10 e 19** TFUE e **dagli articoli 21 e 23** della Carta, **e inclusi nell'articolo 2 TUE**. L'impegno per una società equa e libera da discriminazioni contribuisce a valorizzare il potenziale degli individui nella loro diversità e alla crescita culturale, economica e sociale. Contribuisce inoltre ad affrontare importanti cause profonde **della violenza di genere e della violenza contro i gruppi vulnerabili, che costituiscono** [...] un attacco frontale all'uguaglianza. Il programma dovrebbe pertanto promuovere azioni volte ad affrontare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, vale a dire la discriminazione diretta e indiretta, **sia offline che online. In tale contesto, dovrebbe prestare** [...] attenzione alle forme specifiche della discriminazione strutturale e intersezionale, al fine di **promuovere l'integrazione dell'uguaglianza e della non discriminazione e di** sostenere i pertinenti quadri strategici dell'Unione. **Nell'attuare i principali fondamentali dell'Unione, il** [...] programma dovrebbe sostenere azioni volte a prevenire e combattere **l'antisemitismo e tutte le forme di razzismo e xenofobia** [...], **tra cui a titolo esemplificativo il razzismo contro i neri, il razzismo contro gli asiatici** e l'odio antislimico, **l'intolleranza nei confronti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom, e altre forme di intolleranza e discriminazione, nonché l'incitamento all'odio. Dovrebbe altresì sostenere azioni volte a prevenire e combattere** omofobia, bifobia, transfobia, interfobia, intolleranza e discriminazione basate sull'identità di genere.⁹ [...] [...]

⁹ [...]

16. Il diritto **al rispetto della** [...] vita privata **e familiare** e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dall'articolo 7 della Carta e dall'articolo 16 TFUE e dall'articolo 8 della Carta, sono tutelati mediante un regolamento¹⁰ e una direttiva¹¹ specifici. Il quadro giuridico dell'Unione stabilisce disposizioni volte a garantire l'effettiva tutela del diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Il programma dovrebbe contribuire alla sensibilizzazione e realizzare studi e altre attività pertinenti in questo settore, **ad esempio con l'ausilio delle** [...] autorità nazionali di controllo della protezione dei dati, tenuto conto dell'importanza del diritto alla protezione dei dati di carattere personale in un'epoca di rapidi sviluppi tecnologici.

(16 bis) I minori sono titolari di diritti a pieno titolo e la tutela e la promozione dei diritti che li riguardano, compresa la partecipazione dei minori, rappresentano un obiettivo fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 3 TUE impone all'Unione, tra l'altro, di promuovere la tutela dei diritti dei minori, in linea con l'articolo 24 della Carta e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

¹⁰ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

¹¹ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(16 ter) La tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché la loro piena partecipazione alla società, costituiscono uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 26 della Carta. Il programma dovrebbe inoltre aiutare l'Unione e gli Stati membri a rispettare l'impegno assunto in quanto parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)¹² di promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità.

17. La parità di genere è un **valore** [...] fondamentale e un obiettivo dell'Unione e dovrebbe essere [...] **promossa** dal programma. Nonostante i numerosi risultati conseguiti, permangono sfide significative che richiedono un **ulteriore** [...] impegno **da parte** dell'Unione **nei seguenti ambiti:** [...] libertà **da ogni forma di** violenza di genere, **comprese la violenza domestica, la violenza sessuale e la violenza online, promozione** dei più elevati standard di salute, **compresi** in particolare la salute sessuale e riproduttiva **e i relativi diritti**, [...] parità di retribuzione **ed** [...] emancipazione economica, [...] equilibrio tra vita professionale e vita privata [...] **ed equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini, parità di partecipazione al mercato del lavoro,** opportunità di carriera e condizioni di lavoro **egue**, [...] istruzione di qualità, **accessibile** e inclusiva, [...] partecipazione politica e [...] rappresentanza paritaria, [...] meccanismi istituzionali **efficaci a garanzia** [...] dei diritti delle donne, [...] lotta attiva contro gli stereotipi di genere e [...] lotta contro la discriminazione intersezionale. **Il programma dovrebbe sostenere la promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, che rappresenta un obiettivo dell'Unione in tutte le sue attività.**

¹² GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

18. La violenza di genere e la violenza contro le donne, i minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità, costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e persistono in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici. **Per prevenire e combattere tale violenza è necessario un sostegno finanziario costante a favore delle organizzazioni per i diritti delle donne, dei servizi specializzati per le donne e di altre organizzazioni di sostegno alle vittime di violenza, che operano in prima linea in tutti gli Stati membri e possiedono le competenze specialistiche necessarie per affrontare le cause profonde e le manifestazioni della violenza di genere e di altre forme di violenza.** La violenza contro le donne e le persone appartenenti ad altri gruppi a rischio costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco frontale all'uguaglianza. Prevenire e combattere tale violenza è pertanto un imperativo sociale e contribuisce a contrastare queste discriminazioni nonché ad affrontare gli effetti della violenza, anche sulla salute. Al contempo garantire una società libera da discriminazioni contribuirà anche ad affrontare le cause profonde della violenza contro i gruppi vulnerabili, poiché si tratta di aspetti intrinsecamente collegati. Il programma dovrebbe pertanto proseguire gli sforzi di lunga data dell'Unione volti a prevenire, affrontare e combattere la violenza a tutti i livelli, **anche attraverso attività di prevenzione tra gli autori di violenze,** nonché a tutelare e sostenere le vittime dirette e indirette di violenza [...], sulla base delle cinque generazioni consecutive del programma e della sezione Daphne¹³. Il programma dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne **e la violenza domestica,** adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, e **della direttiva (UE) 2024/1385, nonché** l'attuazione della raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore¹⁴, che intende proteggere i minori da ogni forma di violenza [...]. **Dovrebbe inoltre** aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che intende proteggere le persone con disabilità da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.

¹³ Tre generazioni consecutive del programma Daphne ([GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1](#); [GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1](#); GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19) e i risultati delle sezioni Daphne del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62) e del programma CERV (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

¹⁴ C(2024) 2680 final (GU L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj>).

19. Conformemente all'*acquis* dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento ("organismi per la parità"), che rivestono un ruolo chiave nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'effettiva applicazione della legislazione sulla parità di trattamento. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), composta dagli organismi nazionali per la parità di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio¹⁵ e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. **Di fatto** [...] Equinet è l'**unica entità** [...] che garantisce **la cooperazione e promuove lo sviluppo di capacità e** il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Si tratta di un aspetto essenziale per l'attuazione efficace della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri.
20. I cittadini di tutta l'Unione, molti dei quali viaggiano, vivono, studiano, lavorano o svolgono **attività di** volontariato regolarmente o almeno occasionalmente in un altro Stato membro, dovrebbero poter vedere riconosciuti ed esercitare i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter contare sulla parità di accesso ai diritti e sulla loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei propri diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, vale a dire il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto quando risiedono in un altro Stato membro, il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo in una qualsiasi delle lingue ufficiali, il diritto di presentare iniziative dei cittadini e il diritto di denunciare al Mediatore europeo i casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni.

¹⁵ Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj>).

¹⁶ Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj>).

21. Incoraggiare i cittadini a partecipare più attivamente alla vita democratica a livello di Unione rafforzerà la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. La società civile, **comprese le organizzazioni della società civile di piccole dimensioni e di base**, ha pertanto bisogno di essere sostenuta **e responsabilizzata** nella promozione, nella salvaguardia e nella divulgazione dei valori dell'Unione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione. Quando partecipano alla vita democratica dell'Unione, i cittadini dell'Unione contribuiscono a realizzare una democrazia rappresentativa. **Si tratta di** [...] un principio su cui si fonda il funzionamento dell'Unione e che concretizza il valore della democrazia sancito dall'articolo 2 TUE.
22. Per avvicinare l'Unione ai cittadini e per **incoraggiare** [...] la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. **Occorre aiutare i cittadini a comprendere il processo di definizione delle politiche, in modo da promuovere una maggiore comprensione e consapevolezza della** cittadinanza **e dell'identità europee.** **Analogamente, è necessario incoraggiare** [...] la partecipazione civica alle azioni dell'Unione. **Al fine di rendere i cittadini consapevoli della storia comune europea, occorrono attività incentrate sulla** [...] commemorazione e la riflessione critica rispetto alla memoria storica dell'Europa, **ad esempio per aumentare la consapevolezza dell'impatto dei regimi autoritari e totalitari. Tali attività contribuiscono anche a** [...] gettare le fondamenta di un futuro comune e di valori condivisi. Sostenere **e responsabilizzare** le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà inoltre ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, alla vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività **— quali gemellaggi tra città e reti di città —** che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola il senso di appartenenza all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune.

23. Le organizzazioni della società civile e altri soggetti dello spazio civico, come gli organismi indipendenti per i diritti umani, gli organismi per la parità e i difensori civici, svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire all'attuazione delle politiche, nell'incoraggiare la partecipazione delle persone, [...] **nel fare in modo che le istituzioni rendano conto del loro operato e nell'innescare cambiamenti positivi, anche, tra l'altro, attraverso attività di sensibilizzazione, contenziosi strategici, campagne, comunicazione e altre attività di vigilanza.** Il programma dovrebbe contribuire a garantire risorse sufficienti **per tali soggetti, concorrendo alla creazione di un contesto favorevole in cui possano** [...] operare in modo indipendente, libero, sicuro ed efficace, **e sostenere uno spazio civico prospero.** A tal fine, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero integrare gli sforzi profusi a livello nazionale sostenendo, tutelando, potenziando e sviluppando le capacità di tali soggetti, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018¹⁷ e nelle conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2023¹⁸ e del 7 marzo 2025¹⁹. Anche la società civile svolge un ruolo importante nel garantire un'attuazione efficace della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ **incoraggiando** [...] una cultura della libertà di parola e un ambiente favorevole per gli informatori. **Il programma dovrebbe inoltre garantire uno spazio civico aperto, sicuro e favorevole fornendo sostegno e protezione alle organizzazioni della società civile, compreso il sostegno alle azioni volte a prevenire e affrontare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (strategic lawsuit against public participation – SLAPP), in piena complementarità con il programma Giustizia. Dovrebbe altresì sostenere un dialogo strutturato e continuo con le organizzazioni della società civile.**

¹⁷ 2018/2619(RSP) (GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=oj:JOC_2019_390_R_0017).

¹⁸ Doc. ST-7388/23, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE.

¹⁹ Doc. ST-6878/25, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali.

²⁰ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

24. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che l'Unione è una costruzione giuridica che poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, i valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, sui quali l'Unione si fonda²¹. Tale premessa si basa sulle caratteristiche specifiche ed essenziali del diritto dell'Unione, compresa l'autonomia di cui gode rispetto al diritto dei singoli Stati membri e al diritto internazionale. Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua. Ne consegue che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha pertanto confermato che, **in linea di principio**, nei settori di sua competenza l'Unione può intervenire per garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE.
25. [...] Le società europee si trovano ad affrontare sfide che colpiscono le democrazie, come l'aumento degli estremismi e dell'intolleranza, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori ostili. **È pertanto** fondamentale che i valori dell'Unione quali il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, **compresa la parità di genere**, e la democrazia continuino a essere coltivati, tutelati, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli, **nonché nell'ambito di un dialogo strutturato con la società civile**, in modo che rimangano al centro del progetto dell'Unione. Un deterioramento nella protezione di tali valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione. È pertanto fondamentale che il presente programma contribuisca a tutelare i valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, [...] la democrazia **e lo Stato di diritto**.

²¹ Ciò deriva direttamente dal parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 168.

26. **Vi sono** [...] rischi legati agli eventi naturali, alle catastrofi climatiche e ambientali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce per la sicurezza e a perturbazioni di altro tipo. [...] **È di conseguenza** essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi, prepararsi ad esse e rispondervi. Il programma dovrebbe quindi favorire l'educazione e il coinvolgimento dei cittadini in materia di preparazione alle crisi, **anche nei settori culturali e creativi**, rafforzando in tal modo la resilienza della società.
27. **Alla luce di quanto precede, il** [...] programma dovrebbe sostenere azioni volte a salvaguardare e rafforzare la democrazia nell'Unione, **comprese le iniziative di democrazia locale e la creazione di comunità. A tal fine, dovrebbe** rafforzare la fiducia dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni democratiche, consolidare la preparazione e la resilienza democratiche **e incoraggiare il coinvolgimento e la** partecipazione [...] **dei cittadini. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la memoria storica dell'Europa e** [...] la consapevolezza dei cittadini in merito alla storia e ai valori comuni, [...] **nonché incoraggiare** l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti, compresi i diritti elettorali, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione delle elezioni. **Dovrebbe altresì favorire il** [...] pensiero critico, [...] la partecipazione civica e [...] la democrazia attraverso l'educazione come sforzo permanente, in modo che tutti i cittadini **sviluppano** [...] le competenze per riconoscere meglio la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione.

(27 bis) Il programma dovrebbe consentire un'ampia partecipazione delle organizzazioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle specificità delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(27 ter) L'attuazione del programma non dovrebbe presentare difficoltà, anche grazie a procedure semplici per la presentazione delle domande e la rendicontazione. Occorre prestare particolare attenzione all'accessibilità del programma per le organizzazioni, comprese le organizzazioni di base locali della società civile, a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, nonché alla capacità dei beneficiari. Nel valutare l'accessibilità del programma per le organizzazioni, si dovrebbe prendere in considerazione la prestazione di sostegno finanziario a terzi di cui all'articolo 207 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ("riassegnazione"), se del caso.

(27 quater) L'impatto, la qualità e la pertinenza dovrebbero costituire criteri di valutazione fondamentali per la selezione dei progetti nell'ambito del programma.

28. Il programma dovrebbe promuovere sinergie e complementarità con Europa globale, in quanto ciò contribuirà all'avanzamento delle relazioni culturali internazionali dell'Unione e **al conseguimento degli** obiettivi dell'azione esterna dell'Unione attraverso la cooperazione culturale.
29. Il programma dovrebbe inoltre sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio²², favorendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei. Insieme agli altri diritti sanciti dall'articolo 24 TFUE, tale diritto garantisce la partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica dell'Unione.
30. **]**A fini di coerenza, la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari nell'ambito del programma, anche laddove combinati con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, dovrebbero essere attuati conformemente alle norme applicabili dello strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività (ECF) mediante accordi conclusi per quel tipo di sostegno nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.**]**

²² Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj>).

31. [Se il sostegno dell'Unione nell'ambito del programma deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF conformemente alle norme applicabili dello strumento InvestEU ECF.]
32. La Commissione dovrebbe poter ripartire gli impegni di bilancio in frazioni annue. In tal caso, la Commissione dovrebbe impegnare le frazioni annue nel corso dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano dell'assistenza finanziaria, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio.
33. Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(33 bis) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nell'esecuzione del bilancio, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 51 della Carta, e rispettano i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE pertinenti per l'esecuzione del bilancio.

²³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

34. In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²⁵, (Euratom, CE) n. 2185/96²⁶ e (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁷, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle irregolarità e delle frodi, lo svolgimento di indagini su irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

²⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

²⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

²⁷ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

²⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

I paesi terzi che partecipano al programma devono concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

35. [Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance del bilancio, comprese norme per garantire un'applicazione uniforme del principio "non arrecare un danno significativo" e del principio della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle in materia di informazione, comunicazione e visibilità, e deve tenere conto nel contempo della portata e della natura delle attività e delle priorità.]

(35 bis) Il programma dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione intersettoriale e le sinergie tra cultura, media e società civile. Le attività trasversali e orizzontali devono affrontare sfide comuni, comprese quelle derivanti dall'uso dell'IA. Nell'era dell'intelligenza artificiale, la creatività umana rimane insostituibile. In tale contesto dovrebbe essere promosso l'uso etico, sostenibile e responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare dell'intelligenza artificiale, ad esempio incoraggiando la protezione e la valorizzazione dei dati dei settori culturali e creativi, nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(35 ter) Il programma dovrebbe sostenere l'uso delle tecnologie digitali nei settori culturali e creativi, compreso lo sviluppo di piattaforme audiovisive e mediatiche e di tecnologie che promuovano la diversità culturale e linguistica e la democrazia, in piena complementarità con il Fondo europeo per la competitività (*European Competitiveness Fund – ECF*).

36. [...] **Dovrebbe** inoltre sostenere, **con risorse adeguate**, il ruolo **e il funzionamento** dei punti di contatto **di AgoraEU** [...]. [...] **I paesi partecipanti dovrebbero poter scegliere il modo più appropriato per gestire tali punti di contatto. Questi ultimi dovrebbero promuovere il programma, fornire informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e aiutare gli operatori a presentare domanda di sostegno nell'ambito del programma. A tal fine, i punti di contatto di AgoraEU dovrebbero assistere i potenziali beneficiari per quanto riguarda gli aspetti relativi alla procedura di domanda, alla diffusione di informazioni facilmente comprensibili e dei risultati del programma, alle richieste di partner, alla formazione e alle formalità. Dovrebbero inoltre stimolare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di buone pratiche nei settori interessati dal programma. I punti di contatto di AgoraEU dovrebbero contribuire** [...] alla conoscenza, alla visibilità e alla diffusione del programma conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance]²⁹. I punti di contatto **di AgoraEU** [...] dovrebbero svolgere le loro funzioni in modo indipendente e senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle loro decisioni e non dovrebbero avere alcuna responsabilità per quanto riguarda la gestione del programma³⁰.

²⁹ **Il regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance] stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, inclusi gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.**

³⁰ [...]

(36 bis) Il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione di paesi terzi qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione. A tal fine, l'Unione può consentire l'associazione piena o parziale di paesi terzi al programma e alle azioni costitutive dello stesso qualora siano in vigore pertinenti accordi internazionali con lo Stato in questione e conformemente alle condizioni ivi stabilite. I paesi terzi dovrebbero includere anche la categoria dei microstati europei (Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano). L'associazione al programma dovrebbe essere soggetta a un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici per il paese terzo e garantire la tutela degli interessi finanziari e di sicurezza dell'Unione. Nel decidere in merito alla partecipazione di paesi terzi, devono essere rispettate le rispettive prerogative del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 218 TFUE.

37. A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio³¹, le persone e le entità stabilite nei paesi o territori d'oltremare sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.

³¹ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj>).

38. La partecipazione di paesi terzi all'obiettivo specifico "Audiovisivo" richiede un certo livello di reciprocità e di allineamento normativo. Per questo motivo, al momento della conclusione **dei pertinenti** [...] accordi [...] dovrebbero essere presi in considerazione la situazione dei mercati audiovisivi di tali paesi, la vicinanza dei loro quadri giuridici all'*acquis* dell'Unione in materia di media audiovisivi, in particolare alla direttiva 2010/13/UE, e l'accesso ai loro regimi di sostegno. Ciò è particolarmente importante **in relazione agli** [...] altri paesi europei, le cui opere audiovisive beneficiano delle disposizioni della direttiva 2010/13/UE che promuovono le opere europee, in particolare il sistema delle quote. Nel caso specifico dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati, l'obbligo di allineare il loro diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE **potrebbe costituire** [...] per tali paesi un efficace incentivo ad accelerare i lavori per l'allineamento generale all'*acquis* dell'UE [...].

(38 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma mediante i programmi di lavoro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

39. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transnazionale delle sfide, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
40. Il presente regolamento istituisce il programma [per il periodo 2028-2034], che succede ai programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 per il periodo 2021-2027. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma "AgoraEU" ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio [per il periodo 2028-2034], le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si **applicano le definizioni seguenti** [...]:

"procedura di aggiudicazione o di attribuzione": procedura di aggiudicazione o di attribuzione quale definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nonché le procedure per l'affidamento dell'esecuzione e dell'erogazione del sostegno tramite strumenti finanziari, per la concessione della garanzia di bilancio o per l'erogazione del sostegno nell'ambito di tale garanzia;

"settori culturali e creativi": tutti i settori:

- a) **le cui attività, molte delle quali sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro, in particolare derivanti dai diritti di proprietà intellettuale:**
- i) **si basano su valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive; e**
 - ii) **comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione,**
- b) **indipendentemente:**
- i) **dal fatto che le attività di tali settori siano orientate al mercato o non orientate al mercato;**
 - ii) **dal tipo di struttura che realizza tali attività; e**
 - iii) **dalle modalità di finanziamento di tale struttura;**

tali settori comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria (libri e stampa scritta), la radio, e le arti visive.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono **salvaguardare, preservare, sviluppare e** promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale, aumentare la competitività **e l'innovazione sostenibile** dei settori culturali e creativi, in particolare **i** [...] media e **gli** [...] audiovisivi, salvaguardare **e rafforzare** la libertà artistica e dei media e tutelare e promuovere l'uguaglianza, **compresa la parità di genere**, la cittadinanza attiva, i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta, rafforzando in tal modo la partecipazione democratica e la resilienza della società.
2. Nell'ambito degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, il programma si articola nelle sezioni seguenti, che attuano gli obiettivi specifici menzionati di seguito:
 - a) la sezione "Europa creativa - Cultura", intesa a:
 - i. **migliorare la** [...] creazione, e [...] la cooperazione, **la mobilità**, [...] la partecipazione, **l'accesso** e [...] l'accessibilità transfrontalieri [...] **in campo culturale e artistico, nonché** [...] la circolazione transfrontaliera di una varietà di opere culturali, **e contribuirvi**, rafforzando nel contempo le dimensioni sociale, economica e internazionale dei settori culturali e creativi **non contemplati dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)** ("cultura");
 - b) la sezione "MEDIA+", intesa a:
 - i. contribuire alla diversità culturale **e linguistica** e alla competitività **dei settori audiovisivo** [...] e dei videogiochi, in particolare migliorando la creazione, **la promozione** e la distribuzione transfrontaliera di **opere e** contenuti europei e l'accesso agli stessi da parte dei cittadini ("audiovisivo");
 - ii. contribuire a un ecosistema dell'informazione dell'Unione libero, vitale, **pluralista** e diversificato, in particolare sostenendo **e tutelando** il giornalismo e mezzi di informazione liberi e indipendenti, migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni **attendibili e affidabili**, [...] contrastando la disinformazione **e favorendo l'alfabetizzazione mediatica** ("informazione");

- c) **per promuovere e tutelare i valori dell'Unione**, la sezione "Democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti e valori ("CERV+"), intesa a:
- i. contribuire a tutelare e promuovere i diritti fondamentali, l'uguaglianza, **compresa la parità di genere**, [...] la non discriminazione e i diritti dei cittadini dell'Unione, **compresa la libera circolazione dei cittadini**, sanciti dai trattati **e dalla Carta** [...] e a responsabilizzare la società civile ("diritti, uguaglianza, cittadini e società civile");
 - ii. contribuire a **prevenire e** combattere la violenza di genere e la violenza nei confronti dei minori e di altri gruppi a rischio ("Daphne");
 - iii. contribuire a rafforzare la partecipazione democratica e a difendere lo Stato di diritto ("partecipazione democratica e Stato di diritto").
3. Per massimizzare l'impatto e rafforzare le sinergie tra le sezioni di cui al paragrafo 2, il programma sostiene attività trasversali e orizzontali che contribuiscono all'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, in particolare sviluppando sinergie tra le sfere culturale, mediatica e civica e promuovendo l'innovazione e la collaborazione transettoriali.

CAPO II

Sezione Europa creativa - Cultura

Articolo 4

Cultura

Nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura, l'obiettivo specifico "Cultura" [...] si concentra sugli aspetti seguenti:

- a) promuovere la creazione, la cooperazione e gli scambi transfrontalieri tra vari formati, anche attraverso **progetti di cooperazione e partenariati tra organizzazioni di tutte le dimensioni**, la mobilità degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura e [...] le residenze di artisti [...];
- b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura, **alle arti** e al patrimonio culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la resilienza sociale e la coesione sociale, in particolare l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità, attraverso, **tra l'altro, l'educazione culturale e** l'impegno culturale;
- c) sostenere la circolazione, la distribuzione, la promozione, [...] la visibilità **e la reperibilità** di contenuti culturali **e artistici** europei diversi attraverso vari canali in tutta l'Unione e a livello internazionale, anche mediante le piattaforme europee per artisti emergenti, il sostegno ai soggetti che si occupano di formazione e promozione **di artisti emergenti o** [...] giovani artisti, premi che promuovano il talento e l'eccellenza in campo artistico, l'organizzazione di tournée, **esposizioni** e festival e la traduzione;

- d) rafforzare le capacità e le competenze nei settori culturali e creativi **contemplati dalla sezione Europa creativa - Cultura** al fine di stimolare l'innovazione e la competitività e consentire a tali settori di orientarsi nelle transizioni verde e digitale, anche attraverso il sostegno alle reti di organizzazioni culturali e creative, **lo sviluppo dei talenti** e attività di formazione e apprendimento tra pari;
- e) promuovere lo sviluppo della politica culturale attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche **e conoscenze** a livello di Unione e migliorare la base di conoscenze tramite il potenziamento della raccolta dei dati, [...] l'analisi e [...] azioni pilota **e attraverso il sostegno alle capacità di analisi del mercato;**
- f) favorire le relazioni culturali internazionali dell'Unione **attraverso la cooperazione culturale, che contribuisce** [...] agli obiettivi **culturali e** [...] dell'azione esterna [...];
- g) sostenere l'attuazione delle decisioni n. 445/2014/UE³² e n. 1194/2011/UE³³ del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'attuazione dell'obiettivo specifico "Cultura" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e della diversità delle espressioni culturali **e linguistiche e preservando e promuovendo il valore intrinseco della cultura.**[...] **Contribuisce inoltre** al miglioramento delle condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.

³² Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/oj)).

³³ Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1194/oj>).

CAPO III

Sezione MEDIA+

Articolo 5

Audiovisivo

Nell'ambito della sezione MEDIA+, l'obiettivo specifico "Audiovisivo" si concentra sugli aspetti seguenti:

- a) sostenere la creazione di opere audiovisive europee, in una varietà di formati e generi, **principalmente le produzioni indipendenti e le coproduzioni**, potenzialmente in grado di raggiungere un pubblico diversificato a livello transfrontaliero;
- b) incrementare la circolazione, la distribuzione **cinematografica e online**, la rilevanza, **la reperibilità, la promozione, l'accessibilità, la diversità linguistica** e la visibilità transfrontaliere delle opere audiovisive europee in qualsiasi canale in tutta l'Unione e a livello internazionale, anche attraverso strategie di distribuzione e strumenti di promozione e marketing coordinati, **nonché la sottotitolazione e il doppiaggio**;
- c) creare un pubblico per le opere audiovisive europee, anche attraverso una rete di cinema europei, festival e campagne di sensibilizzazione **e l'alfabetizzazione cinematografica**, rivolgendosi in particolare ai giovani europei e alle **zone** [...] scarsamente servite;
- d) sostenere lo sviluppo e la creazione di prototipi di videogiochi e contenuti immersivi europei, anche attraverso test di mercato, strategie guidate dal pubblico per la promozione e il miglioramento della reperibilità e la distribuzione su tutte le piattaforme;
- e) migliorare lo sviluppo **delle competenze e dei talenti e creare capacità, in particolare in risposta alle trasformazioni creative, di mercato e tecnologiche**;

- e bis) agevolare** [...] l'accesso ai finanziamenti, **con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI)**³⁴, gli scambi e la creazione di reti tra imprese, **la diffusione**, l'adozione e **l'attuazione** di strumenti e modelli di business innovativi e strategie crossmediali di sfruttamento della proprietà intellettuale [...];
- f) promuovere il dialogo politico, lo scambio di migliori pratiche, la raccolta e l'analisi dei dati, compreso il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo;
- g) contribuire all'attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

L'attuazione dell'obiettivo specifico "Audiovisivo" tiene conto delle specificità dei diversi paesi, in particolare per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti, l'accesso ai contenuti, le dimensioni e le specificità dei rispettivi mercati e la loro diversità culturale e linguistica, in modo da ampliare la partecipazione di paesi con capacità differenti nel settore audiovisivo e rafforzare la collaborazione tra gli stessi, favorendo in tal modo una maggiore parità di condizioni.

L'attuazione dell'obiettivo specifico "Audiovisivo" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica. [...]

³⁴ **Il concetto di piccole e medie imprese (PMI) va inteso quale definito nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).**

³⁵ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj>).

Articolo 6
Informazione

Nell'ambito della sezione MEDIA+, l'obiettivo specifico "Informazione" si concentra sugli aspetti seguenti:

- a) proteggere gli organi di informazione e i giornalisti, in particolare quando subiscono minacce, monitorare, valutare e affrontare i rischi per la libertà e il pluralismo dei media nel mercato interno e promuovere standard giornalistici ed editoriali;
- b) migliorare la produzione, la distribuzione, il consumo **e l'archiviazione** di contenuti giornalistici professionali **e** [...] il giornalismo investigativo **e sostenere le organizzazioni regionali e** [...] locali **nel settore dell'informazione** e i media di interesse pubblico;
- c) sostenere la trasformazione digitale **delle notizie, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle organizzazioni regionali e locali nel settore dell'informazione**, le pratiche innovative **e** i nuovi modelli di produzione, distribuzione e business, agevolare l'accesso ai finanziamenti e incoraggiare le attività transfrontaliere e la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze dei professionisti dei mezzi di informazione;
- d) rafforzare la cooperazione e promuovere misure **che siano intese a** [...] monitorare e salvaguardare lo spazio dell'informazione online, anche **prevenendo**, individuando, **analizzando** e contrastando la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, **rafforzando** in tal modo **la** [...] resilienza **democratica** in tutta l'Unione;
- e) promuovere attività di alfabetizzazione digitale e mediatica per consentire **a tutti i** [...] cittadini, [...] **di tutte le fasce di età**, di utilizzare **e sviluppare il pensiero critico e un'interpretazione critica dell'**ecosistema dell'informazione, **tenendo conto, tra l'altro, dell'uso e dell'impatto dell'intelligenza artificiale**;
- f) rafforzare il dialogo politico, la raccolta e l'analisi dei dati e lo sviluppo di standard comuni, anche sostenendo il lavoro del comitato europeo per i servizi di media.

L'attuazione dell'obiettivo specifico "Informazione" è realizzata nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale dei media e degli standard professionali.

Capo IV

Sezione CERV+

Articolo 7

Diritti, uguaglianza, cittadini e società civile

Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Diritti, uguaglianza, cittadini e società civile" si concentra sugli aspetti seguenti:

- a) promuovere l'uguaglianza e prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, [...] l'orientamento sessuale **o l'identità di genere** e tutte le forme di razzismo e intolleranza, **compresa la discriminazione multipla e intersezionale, e promuovere l'integrazione della parità, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta;**
- b) promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere, **l'equilibrio tra vita professionale e vita privata** e l'emancipazione **di tutte le** [...] donne **e le ragazze**, nonché tutelare e promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne;
- c) promuovere l'accessibilità e tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità, **anche** sostenendo l'attuazione da parte dell'**Unione** [...] della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- d) tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) tutelare e promuovere la libertà di espressione, il diritto alla vita privata, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e i diritti nello spazio digitale;

- f) coltivare uno spazio civico dinamico rafforzando le capacità delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani e di altri soggetti pertinenti che sono attivi a tutti i livelli nel tutelare e promuovere i diritti sanciti dal trattato e sensibilizzare i cittadini al riguardo, nel promuovere la resilienza democratica dell'UE, la non discriminazione e l'uguaglianza e, più in generale, i valori dell'Unione, quali il rispetto dei diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia e nel tutelare e promuovere il rispetto della Carta, e assicurare sostegno finanziario a tali soggetti.

Articolo 8

Daphne

Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Daphne" si concentra sugli aspetti seguenti:

- a) prevenire [...] tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze **e** [...] la violenza domestica, **sensibilizzare su tali forme di violenza, affrontarle e combatterle, a tutti i livelli;**[...]
- a bis) prevenire tutte le forme di** violenza contro i minori, i giovani e gli anziani, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e altri gruppi a rischio, **sensibilizzare su tali forme di violenza, affrontarle e combatterle, a tutti i livelli;**
- b) proteggere e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza di cui **alle lettere a) e a bis)** e le persone sopravvissute a tale violenza;
- [...] sostenere **in tal modo** il conseguimento nell'Unione degli obiettivi **di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui alla** [...] convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (**convenzione di Istanbul**) e **alla direttiva (UE) 2024/1385, e degli obiettivi di protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, di cui alla convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (convenzione di Lanzarote).**

Articolo 9

Partecipazione democratica e Stato di diritto

Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Partecipazione democratica e Stato di diritto" del programma si concentra sugli aspetti seguenti:

- a) tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione, nonché la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini **e della società civile** nella vita democratica e civica dell'Unione, **anche attraverso il dialogo democratico e la democrazia partecipativa**, e sostenere società aperte, resilienti, basate sui diritti ed eque, fondate sullo Stato di diritto;
- b) sostenere processi elettorali e democratici liberi, equi, resilienti, accessibili, **trasparenti** e inclusivi **a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione**;
- c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, della sua memoria e della sua diversità per favorire la comprensione **reciproca**, [...] la tolleranza **e la coesione sociale**.

Priorità e attività trasversali e orizzontali

Articolo 10

Nell'ambito degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, il programma sostiene le seguenti priorità e attività trasversali e orizzontali:

- a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo **la fiducia**, la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;
- b) un uso **etico**, responsabile, **sostenibile e basato sui diritti** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo di competenze e di capacità attraverso approcci transettoriali;
- c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;

c bis) l'istituzione e il funzionamento, con risorse adeguate, di punti di contatto di AgoraEU incaricati di promuovere il programma, fornire informazioni, orientamenti imparziali e assistenza ai potenziali beneficiari, contribuire alla divulgazione del programma e alla diffusione dei suoi risultati e stimolare la cooperazione transfrontaliera;

- d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto **di AgoraEU** [...], migliorando in tal modo la divulgazione e la visibilità del programma e la diffusione dei suoi risultati.

Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata. **Ciò non pregiudica l'autonomia delle singole sezioni del programma, le loro priorità e le attività finanziate nell'ambito delle stesse, né incide negativamente su di esse.**

CAPO VI

Disposizioni finanziarie

[Articolo 11

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a 8 582 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.]

Articolo 12

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 14

Paesi terzi associati al programma

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione piena o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 [...] e applicabili a:
 - a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, **conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo**, nonché microstati europei (**Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano**), **conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi**;
 - b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati, **conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nei protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi**;
 - c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato, **conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nei protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi**;
 - d) altri paesi terzi, **conformemente alle condizioni stabilite in un accordo internazionale specifico riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell'Unione**.

2. Gli accordi [...] per la partecipazione al programma **di cui al paragrafo 1:**
- a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
 - b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) al programma e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
 - e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.
- 3.** Ai fini **del paragrafo 2,** [...] lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario **a carico di persone che non siano gli Stati ai sensi dell'**[...]articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.
- 4.** Gli accordi **pertinenti** [...] che consentono la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo" di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico all'*acquis* dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".

Articolo 15

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.
3. [Se erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, il sostegno dell'Unione deve essere erogato esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF ed eseguito conformemente alle norme applicabili dello strumento InvestEU ECF attraverso accordi conclusi per tale tipo di sostegno nell'ambito dello strumento InvestEU ECF.]
4. [Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito entro l'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento ECF.]
5. [Se si avvale dello strumento InvestEU ECF, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.]
6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

- 7.** Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.
- 8.** Le entità che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenute in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

Articolo 16

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a fornire o a ricevere il sostegno dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:
 - a) entità stabilite in uno Stato membro **o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato membro;**
 - b) entità stabilite in un paese terzo associato **al programma;**
 - c) organizzazioni internazionali;
 - d) **in via eccezionale,** altre entità stabilite in paesi terzi non associati **al programma, qualora sostenere tali entità sia strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di una determinata azione, contribuisca** [...] agli obiettivi di cui all'articolo 3 **e sia nell'interesse dell'Unione.**

3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati **al programma** di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, *mutatis mutandis*, ai paesi terzi associati **al programma** [...].
4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.
6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Articolo 17

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.
2. **La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17 bis.**

Articolo 17 bis

Procedura di comitato

1. **La Commissione è assistita da un comitato ("comitato AgoraEU"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Il comitato si riunisce in formazioni specifiche per trattare questioni concrete connesse alle singole sezioni del programma.**
3. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 18

Abrogazione

I regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente